COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1963

recante proroga e nuova modifica della propria decisione del 5 luglio 1962 relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

(63/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962, (1) fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 (2) che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione in data 5 luglio 1962 (3) relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Vista la decisione della Commissione in data 13 febbraio 1963 (4) che modifica la suddetta propria decisione del 5 luglio 1962,

Considerando che le difficoltà che hanno giustificato la suddetta decisione del 5 luglio 1962 ancora sussistono in parte e che è pertanto opportuno prorogarla; che tuttavia la riscossione di tasse di compensazione può essere auto-

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1965/62.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 37 dell'8 marzo 1963, pag. 647/63.

rizzata per un periodo non superiore ad un anno; che inoltre la prossima riduzione dei dazi doganali intracomunitari fissata dal Trattato al 1° luglio 1963 avrà l'effetto di modificare nuovamente gli elementi per il calcolo degli importi della tassa di compensazione; che occorre pertanto limitare al 30 giugno 1963 la durata di validità della presente decisione, senza pregiudizio di una sua abrogazione o delle eventuali modifiche che la Commissione possa essere indotta ad apportare ad una di tali disposizioni prima di questa data;

Considerando che, per quanto concerne lo zucchero contenuto nelle merci in questione, bisogna prendere in considerazione, quando tali merci sono esportate verso la Repubblica federale di Germania in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo indicato da quest'ultimo Stato membro, quale prezzo effettivamente praticato sul suo mercato per lo zucchero da trasformare in merci destinate all'esportazione verso gli altri Stati membri e il cui livello medio è attualmento di 73,20 fiorini per 100 kg, pari a 80,88 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della prima decisione summenzionata del Consiglio non può superare, a decorrere dal 4 aprile 1963, il 4 % del prezzo all'importazione della merce in questione nello Stato membro di cui trattasi;

Considerando che, per tener conto delle modifiche summenzionate, occorre ridurre conseguentemente gli importi della tassa di compensazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione in data 5 luglio 1962, relativa alla autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, modificata dalla decisione del 13 febbraio 1963, è prorogata fino al 30 giugno 1963 incluso, fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate.

Articolo 2

A decorrere dal 4 aprile 1963, gli importi della tassa di compensazione fissati dalle decisioni di cui all'articolo 1 per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde (n. della tariffa doganale comune ex 19.08) sono modificati come segue:

1. Per le importazioni in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, le tasse di compensazione sono fissate, secondo la categoria dei prodotti ai quali si riferiscono e a seconda che siano riscosse all'importazione o all'esportazione, agli importi indicati nella seguente tabella:

Categoria	Composizione del prodotto per 100 kg.		Tassa di compensazione riscossa dallo Stato membro	
	Frumento (1)	Zucchero	importatore (DM/100 kg)	esportatore (DM/100 kg)
1	fino a 70 incluso	fino a 5 incluso	—	—
2	— idem —	da 5 escluso a 20 incluso	—	—
3	— idem —	da 20 escluso a 25 incluso	—	—
4	— idem —	più di 25	—	—
5	da 70 escluso a 100 incluso	fino a 5 incluso	—	—
6	— idem —	da 5 escluso a 20 incluso	0,42	0,32
7	— idem —	da 20 escluso a 25 incluso	0,90	0,69
8	— idem —	più di 25	1,39	1,07
9	più di 100	fino a 5 incluso	2,33	1,79
10	— idem —	da 5 escluso a 20 incluso	4,25	3,27
11	— idem —	da 20 escluso a 25 incluso	4,73	3,64
12	— idem —	più di 25	5,12	3,94

(1) **Per la determinazione della categoria da prendere in considerazione, si può tener conto di un tasso di equivalenza di 100 kg di amido per 220 kg di grano tenero.**

2. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione dei biscotti e delle cialde in provenienza dai Paesi terzi una tassa di compensazione di un importo pari, secondo la composizione dei prodotti, a quella che essa applica all'importazione in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1963

recante proroga e nuova modifica alla propria decisione del 5 luglio 1962, relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese

(I testi francese, olandese e tedesco sono i soli facenti fede)

(63/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione in data 5 luglio 1962 [3] relativa alla autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno Belgio e dalla Repubblica francese,

Vista la decisione della Commissione del 13 febbraio 1963 [4] che modifica la decisione della Commissione summenzionata del 5 luglio 1962,

Considerando che le difficoltà che hanno giustificato la decisione suddetta del 5 luglio 1962 ancora sussistono in parte e che è pertanto opportuno prorogarla; che tuttavia la riscossione di tasse di compensazione può essere autorizzata per un periodo non superiore ad un anno; che inoltre la prossima riduzione dei dazi doganali intracomunitari fissata dal Trattato al 1° luglio 1963 avrà l'effetto di modificare nouvamente gli elementi per il calcolo degli importi della tassa di compensazione; che è pertanto opportuno limitare al 30 giugno 1963 la durata di validità della presente decisione, senza pregiudizio di una abrogazione o delle eventuali modifiche che la Commissione possa essere indotta ad apportare ad una di tali disposizioni prima di questa data;

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nelle merci in oggetto, occorre prendere in considerazione, quando detti prodotti sono esportati verso la Repubblica federale di Germania in provenienza:

— dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, i prezzi all'esportazione corrispon-

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1967/62.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 37 dell'8 marzo 1963, pag. 646/63.